



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Decreto del 28/02/2024, n. 3
Misure per l'assegnazione, il trasferimento e il monitoraggio delle risorse di cui al Decreto
USRC n.1/2023

II TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Visti e richiamati:

- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- le ordinanze del Presidente de Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013;
- il decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;
- il decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;
- l'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71 rubricato "*Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo*";
- il d.p.c.m. 8 gennaio 2024 di nomina dell'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale, registrato dalla competente Sezione della Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024;

Vista la Delibera Cipe n. 22 del 20 febbraio 2015, recante la disciplina regolatoria in materia di erogazione delle risorse per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

- Visto** in particolare l'art 2 della Delibera Cipess n. 22/2015 secondo cui: *“al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri 56 Comuni del cratere e ai Comuni fuori cratere per le esigenze di ricostruzione privata, le risorse (...) sono ripartite, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, tra i singoli Comuni dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite. L'applicazione di tale criterio di ripartizione viene estesa anche alle risorse già assegnate agli altri 56 Comuni del cratere e ai Comuni fuori cratere, per le annualità a partire dal 2015, con precedenti delibere di questo Comitato numeri 135/2012, 50/2013, 1/2014 e 23/2014”;*
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- Richiamate** le disposizioni attuative di cui alle note USRC prot. 429 del 09 febbraio 2016, prot. n. 5091 del 30 aprile 2020, recanti indicazioni sulle procedure di assegnazione ed erogazione fondi;
- Richiamato** il decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 14 febbraio 2023, n. 1, recante le misure straordinarie di accelerazione dei procedimenti amministrativi conseguenti ai processi di ricostruzione privata nei comuni del cratere 2009;
- Considerato** che in seguito ad un'analisi degli effetti derivanti dall'attuazione del decreto USRC n.1/2023 è stato individuato un elevato numero di assegnazioni di fondi effettuate nell'anno 2023 alle quali non è conseguita l'adozione del decreto sindacale di concessione del contributo, determinando così la giacenza di risorse altrimenti utili alla copertura economica di interventi immediatamente cantierabili;
- Considerato** che tale circostanza non è conforme alla disciplina regolatoria in tema di assegnazione delle risorse e ai principi di efficacia e puntuale allocazione delle stesse per gli interventi di ricostruzione o riparazione di immobili privati danneggiati dal sisma 2009, come più volte sancito dal CIPESS;
- Vista** la Delibera Cipess n. 21 del 20 luglio 2023 recante “ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI IMMOBILI

PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 [...]”che assegna 445 milioni di euro per i Comuni del Cratere e 25 milioni di euro per i Comuni Fuori Cratere;

Considerato in particolare **che anche le risorse assegnate dalla predetta Delibera Cipess, come quelle assegnate dalle precedenti Delibere, sono ripartite dall’USRC a copertura degli importi riconosciuti, una volta che risultino integralmente impegnate le risorse precedentemente attribuite;**

Considerato che, nel rispetto della ripartizione dei comuni, l’USRC trasferisce le risorse a fronte delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

Considerata altresì la limitata disponibilità di fondi ancora utili sulla predetta Delibera;

Considerata pertanto la necessità di garantire una efficace ed efficiente gestione delle risorse per gli interventi effettivamente idonei alla cantierizzazione in tempi brevi;

Dato atto delle informative emesse nei confronti dei Comuni del Cratere per il tramite del Coordinatore dei Sindaci;

Sentiti i Responsabili dei Settori 1, 2 e 3;

Sentito il Responsabile dell’Ufficio Affari Finanziari, Spese Assistenziali e Rendiconto;

Sentito il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto integra le modalità relative alle procedure di monitoraggio e controllo circa l’impiego delle risorse assegnate per effetto del decreto USRC n.1/2023 al fine di garantire una efficace e puntuale allocazione delle stesse.

Art. 2

Monitoraggio risorse

1. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente decreto, l’Area Tecnica e della Programmazione dell’USRC opera una ricognizione periodica sulla base di quanto disposto dall’art. 3 co. 1 del predetto decreto in ossequio alla disciplina regolatoria in tema di assegnazione delle risorse, attuando una puntuale verifica circa l’adozione dei decreti di concessione del contributo da parte degli Enti attuatori beneficiari delle risorse assegnate;

2. All'esito dei controlli, per le istanze per le quali sono trascorsi più di 6 mesi dalla pubblicazione della determina di assegnazione dei fondi, di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto USRC n. 1/2023, l'USRC segnala la mancata adozione del decreto di concessione al comune territorialmente competente e al beneficiario del contributo, assegnando un termine di ulteriori 90 giorni a far data dalla scadenza dei primi 6 mesi per procedere alla trasmissione dello stesso.
3. La segnalazione di mancata adozione del decreto di concessione di cui al precedente comma 2 viene ripetuta periodicamente dall'USRC ovvero passati i successivi 30 e poi 60 giorni dalla scadenza dei primi 6 mesi.
4. Decorso il suddetto termine, l'USRC procede d'ufficio alla revoca dell'assegnazione attribuita e alla riassegnazione delle risorse a favore di altri beneficiari le cui istanze abbiano i necessari requisiti di cantierabilità.
5. L'assegnazione di risorse a beneficio delle istanze che per effetto del precedente comma sono sprovviste di copertura economica sarà disposta solo successivamente alla trasmissione della documentazione che certifichi i requisiti di effettiva cantierabilità dell'intervento e in subordine rispetto a quelle i cui decreti di ammissione a contributo risultino immediatamente adottabili.
6. Gli importi già erogati relativi alle istanze cui l'assegnazione è revocata per effetto del comma 3, nelle successive erogazioni nei confronti dello stesso Comune, saranno considerati nella disponibilità di cassa del medesimo Ente fino a totale recupero degli stessi.
7. Qualora, a seguito di annullamento d'ufficio o revoca di un contributo precedentemente assegnato si renda necessario il recupero di finanziamenti già erogati, anche parzialmente, ai beneficiari, l'USRC, previo invito al Comune competente a provvedere entro 30 gg, potrà sospendere ogni ulteriore assegnazione e trasferimento al medesimo comune sino all'integrale recupero delle somme.

Art. 3

Oneri e controllo

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.
2. Il presente decreto ricade nell'ambito degli atti di natura organizzativa e gestionale ed in quanto tale non necessita di controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Il presente decreto diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione nel Burat.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ing. Raffaello Fico